

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3225 del 25/06/2018
Oggetto	Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del Comune di Ozzano dell'Emilia con provvedimento Prot. N° 14265 del 30/05/2015 relativa alla società ARGENTO ARTISTICO Snc per lo stabilimento sito in Comune di Ozzano dell'Emilia, via Idice n° 16
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3372 del 25/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno venticinque GIUGNO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del Comune di Ozzano dell'Emilia con provvedimento Prot. N° 14265 del 30/05/2015 relativa alla società ARGENTO ARTISTICO Snc per lo stabilimento sito in Comune di Ozzano dell'Emilia, via Idice n° 16

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società ARGENTO ARTISTICO Snc per lo stabilimento ubicato nel Comune di Ozzano dell'Emilia, via Idice n° 16 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ⁴Tale atto costituisce modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale vigente⁵.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Revoca la precedente AUA adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n°1316 PG n° 69812 del 27/05/2015

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....."

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Ozzano dell'Emilia con provvedimento Prot. n°14265 del 30/05/2015 ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 1316 PG n° 69812 del 27/05/2015

4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶;
5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷
6. Obbliga la società ARGENTO ARTISTICO Snc a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁸
7. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
8. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società ARGENTO ARTISTICO Snc, c.f. e p.iva 0080693200, avente sede legale e stabilimento in Comune di Ozzano dell'Emilia, via Idice n° 16, ha presentato in data 07/12/2017⁹ al Suap dell'Unione dei Comuni Savena-Idice una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di ricopertura di oggetti metallici tramite trattamenti galvanici.

Tale domanda di modifica sostanziale dell'AUA contiene la richiesta di modifica delle emissioni in atmosfera, mentre non è dichiarata alcuna modifica per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura; resta pertanto immutato l'allegato B dell'AUA vigente.

In data 02/02/2018 sono pervenute alcune precisazioni dall'azienda, agli atti di ARPAE con PGBO/2018/2721.

In data 13/03/2018 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE ¹⁰ in merito alle emissioni in atmosfera.

In data 12/04/2018 è pervenuto il parere favorevole del comune di Ozzano Emilia¹¹.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha

⁶In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁷Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁹ Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2018/2260 del 30/01/2018 **pratica SINADOC n°4875 del 2018**

¹⁰ Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2018/6105 del 13/03/2018

¹¹ Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2018/8556 del 12/04/2018

approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 296,00 (importo corrispondente alla emissioni in atmosfera cod tariffa 12.03.04.01).

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in pubblica fognatura come individuate nell'allegato B, rimasto invariato rispetto all'AUA vigente¹².

Il Responsabile
U Autorizzazioni Ambientali
Stefano Stagni¹³

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹² Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Ozzano dell'Emilia con provvedimento Prot. n°14265 del 30/05/2015 ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 1316 PG n° 69812 del 27/05/2015

¹³ Firma apportata ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae", successiva Delibera del DG di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE e della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale

ARGENTO ARTISTICO Snc - Comune di Ozzano dell'Emilia - via Idice n° 16

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di ricopertura di oggetti metallici tramite trattamenti galvanici svolta dalla società ARGENTO ARTISTICO Snc nello stabilimento ubicato in Comune di Ozzano dell'Emilia, via Idice n° 16, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società ARGENTO ARTISTICO Snc è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1 PROVENIENZA: ASPIRAZIONE BAGNI GALVANICI

Portata massima	5000 Nm ³ /h
Altezza minima	5,5 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Metalli totali	5 mg/Nm ³
Acido cloridrico	5 mg/Nm ³
Acido solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄)	2 mg/Nm ³
Cianuri	0,5 mg/Nm ³
Ammoniaca e ione ammonio	0,5 mg/Nm ³

EMISSIONE E2 PROVENIENZA: ASPIRAZIONE BAGNI GALVANICI

Portata massima	12000 Nm ³ /h
Altezza minima	5,5 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Metalli totali	5 mg/Nm ³
Nichel e suoi composti (espressi come Ni)	1 mg/Nm ³

Acido solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄)	2 mg/Nm ³
Cianuri	0,5 mg/Nm ³
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
Acido fluoridrico	2 mg/Nm ³
Fosfati (espressi come PO ₄)	5 mg/Nm ³

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: CALDAIA DI RISCALDAMENTO

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione in quanto proveniente da impianto termico civile alimentato a metano e con potenza termica nominale inferiore a 3 MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- UNI EN 1911-1, 2, 3; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;
- UNI 10787:1999; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapori espressi come HF;
- NIOSH 7903; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione degli acidi inorganici (acido solforico, acido nitrico, acido fosforico);
- Metodo contenuto nella norma UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 o UNI 10263:1993 + NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline
- Metodo ISTISAN 98/2 (estensione dell'Allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000), NIOSH 7903 per la determinazione degli acidi inorganici (acido fosforico);
- Metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobbo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

- Metodo ISTISAN 88/19 + M..UNICHIM 723 o UNI EN 14385:2004 per la determinazione dei metalli;
- Metodo NIOSH 7904, NIOSH 6010, NIOSH 7904 + IRSA 4070 (analisi potenziometrica o colorimetrica) per la determinazione dell'acido cianidrico e cianuri;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non

sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società ARGENTO ARTISTICO Snc dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per i punti di emissione E1 ed E2.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta ARGENTO ARTISTICO Snc , con

scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.

7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

ARGENTO ARTISTICO Snc - Comune di Ozzano dell'Emilia - via Idice n° 16

ALLEGATO B

**matrice scarichi di acque reflue di cui al capo II - titolo IV – sezione II della Parte Terza
del DLgs n.152/2013**

Classificazione dello scarico

Scarico di acque reflue domestiche e meteoriche non contaminate provenienti dall'insediamento produttivo posto in Comune di Ozzano dell'Emilia, via Idice n° 16 e recapitanti nella pubblica fognatura.

Prescrizioni

Lo scarico di acque reflue domestiche e meteoriche non contaminate è sempre ammesso in pubblica fognatura ai sensi dell'art 107 comma 2 del Dlgs 152/06 e dalla DGR 1053/2003 punto 4.1.1 a condizione che venga rispettato quanto stabilito dal regolamento del gestore del servizio idrico integrato;

Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni gestionali impartite dal comune di Ozzano dell'Emilia con propria parere che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente allegato B.



Comune di Ozzano dell'Emilia

Provincia di Bologna

SETTORE EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA

Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive



Rif. Pg nr. 20472 del 08/08/2014
Fascicolo 2014/DA0.06.08.10.20/19
Posta Certificata

AUA N. 18/2014

DITTA ARGENTO ARTISTICO SNC

Spett.le

PROVINCIA DI BOLOGNA

Servizio Tutela Ambientale

Via San Felice, 25

40122 Bologna

prov.bo@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Parere in merito ad istanza di AUA per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera della Ditta "ARGENTO ARTISTICO SNC", relativo al fabbricato sito in via Idice n. 16 ad Ozzano dell'Emilia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E PATRIMONIO

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – matrice emissioni in atmosfera pervenuta in data 08/08/2014 al n. 20472 di Protocollo Generale dal Sig. Righi Andrea, cod. fisc. RGHNDR64E12A944G, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta "ARGENTO ARTISTICO SNC" con sede legale ad Ozzano dell'Emilia (BO) in Via Idice n. 16, cod. fisc. 00806931200;

Vista la nota prot. n. 20504 del 11/08/2014, con la quale il Servizio SUAP ha trasmesso l'istanza in oggetto;

Vista la comunicazione di presa d'atto avvio endoprocedimento AUA della Provincia di Bologna pervenuta in data 03/09/2014 prot. 22041 in cui viene specificato che la domanda risulta essere presentata per le seguenti matrici:

- rinnovo autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura;
- rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Vista la precedente autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Ozzano dell'Emilia in data 21/05/2004 prot. 19026 relativamente ad acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e acque meteoriche (pluviali e dilavamento dei piazzali) originate dall'immobile in parola e recapitanti in pubblica fognatura;

Vista l'autodichiarazione presentata in data 19/05/2007 prot. 17996 dal titolare delle immissioni in cui specifica che gli scarichi che confluiscono in pubblica fognatura sono acque reflue domestiche e meteoriche;

Vista la dichiarazione presentata dal tecnico in data 18/12/2014 prot. 32282 in cui dichiara che gli scarichi derivanti dall'insediamento sito in Via Idice n. 16 non sono stati modificati rispetto alla situazione autorizzata nel 2004 e che le acque reflue sono domestiche (in quanto proveniente da servizi igienici) e meteoriche;

Verificata la conformità degli insediamenti agli strumenti urbanistici esistenti, essendo le aree in questione individuate dal Regolamento Urbanistico Edilizio vigente come ambito del territorio rurale “*ARP - Ambito agricolo di rilievo paesaggistico*” in cui è ammesso l'uso nel quale rientra l'attività in oggetto;

Visti:

- il D.Lgs 152/2006;
- il DPR 59/2013;
- l'art. 122 della L.R. 3/99;
- le Delibere di Giunta Regionale n. 286/2005, n. 1860/2006 e n.1053/2003;

ESPRIME

per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente allo stabilimento della Ditta “ARGENTO ARTISTICO SNC” di Ozzano dell'Emilia (BO) sito in Via Idice n. 16 in merito alla matrice di emissioni in atmosfera.

In merito alla matrice scarichi di acque reflue si specifica che le acque reflue domestiche e meteoriche sono sempre ammesse in pubblica fognatura senza alcuna autorizzazione ai sensi dell'art. 4.1.1 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003.

Si precisa che:

1. il titolare delle immissioni deve ugualmente garantire, ai soggetti incaricati dei controlli, l'accessibilità sia agli scarichi ed ai relativi pozzetti di campionamento, sia ai luoghi dai quali si originano gli scarichi stessi fornendo, altresì, tutte le informazioni richieste al fine dell'accertamento del rispetto dei valori di emissione, delle prescrizioni contenute della autorizzazione e delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
2. nel caso si verifichino imprevisti che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dei reflui il Titolare degli scarichi è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale e ad ARPA competente, indicando le cause dell'evento imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;
3. ogni eventuale modifica che si intenda apportare alle immissioni ed al sistema di convogliamento degli scarichi stessi, nonché ogni variazione prevista dall'art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. comporta la richiesta, a cura del titolare dello scarico, di una nuova domanda di autorizzazione unica ambientale-matrice scarichi di acque reflue e non può essere realizzata prima del rilascio dell'atto autorizzativo stesso;
4. l'inosservanza delle suddette prescrizioni e di quanto contenuto nel D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, determinerà l'applicazione di sanzioni amministrative o penali, eventualmente previste dalla normativa vigente in materia.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E PATRIMONIO**

*Geom. Maura Tassinari
(documento firmato digitalmente)*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.